Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1973, n. **479.**

Modifiche all'art. 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, è sostituito dal seguente:

« Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 30 luglio 1973, n. **480.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — DE MITA — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Bruxelles, 14 dicembre 1970

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 232,

Prendendo in considerazione il fatto che il regime di associazione tra la Comunità Economica Europea e i Paesi e Territori d'oltremare associati a tale Comunità, in appresso denominati Paesi e Territori, non si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e i Paesi e Territori gli scambi di tali prodotti,

Hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sig. Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Sig. Walter SCHEEL, Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Francese,

Sig. Maurice SCHUMAN, Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sig. Aldo MORO, Ministro degli Affari Esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sig. Gaston THORN, Ministro degli Affari Esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del Capitolo X del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunità sono ammessi all'importazione nella Comunità, quando sono originari dei Paesi e Territori, in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano tra loro.

Articolo 2

I prodotti summenzionati originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nei Paesi e Territori in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonchè dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste al Capitolo I del Titolo I e all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, nonchè agli Allegati II e III di tale decisione.

Articolo 3

Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Articolo 4

Il presente Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio né i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale Trattato.

Articolo 5

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica degli Stati membri.

Articolo 6

Il presente Accordo scade il 31 gennaio 1975.

Articolo 7

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Bruxelles, addì quattordici dicembre millenovecentosettanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

P. HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

W. SCHEEL

Pour le Président de la République Française,

M. SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

A. MORO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

G. THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. LUNS

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 30 luglio 1973, n. **481.**

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 80 milioni autorizzato con legge 18 ottobre 1966, n. 883, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dei rispettivi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1973, n. **482.**

Scioglimento e messa in liquidazione dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i propri decreti 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, 27 marzo 1956, n. 718 e 4 luglio 1967, n. 785 con i quali è stato approvato e modificato il vigente statuto;

Considerata la manifesta impossibilità dell'ente predetto di poter conseguire i propri fini;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento e messa in liquidazione dell'ente stesso, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, d'intesa con l'assessorato dell'industria e del commercio della regione della Sicilia;

Decreta:

L'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, è sciolto e posto in liquidazione, con le modalità stabilite nell'art. 18 del vigente statuto dell'ente stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1973

LEONE

FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1973

Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 66. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1973, n. **483.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 365, 366, 367, 368, 369 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 365. — La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

A) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

B) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della università;

C) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

D) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

E) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno accademico.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 366. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e di eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Clinica ostetrica e ginecologica;
7) Diagnostica ostetrica.

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
5) Urologia ginecologica;
6) Chirurgia addominale ed extra addominale.

Art. 367. — Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.

Art. 368. — Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla fine di ciascun anno di corso ed i membri delle commissioni sono proposti dal direttore della scuola.

Al termine dei quattro anni di corso per il conseguimento del diploma gli iscritti devono presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Art. 369. — A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 65. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Montecompatri Colonna » o « Montecompatri » o « Colonna » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Montecompatri Colonna » o « Montecompatri » o « Colonna », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Montecompatri Colonna » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1972, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Montecompatri Colonna » o « Montecompatri » o « Colonna » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Montecompatri Colonna » sono tenuti ad

effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti e dei vitigni previsti per la produzione del vino « Montecompatri Colonna ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Montecompatri Colonna », per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Montecompatri Colonna » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 69

Disciplinare di produzione per il vino « Montecompatri Colonna » o « Montecompatri » o « Colonna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montecompatri Colonna » o più semplicemente « Montecompatri » o « Colonna » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montecompatri Colonna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da viti dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70 per cento;

Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti dai vitigni Bellone e Bonvino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Montecompatri Colonna » comprende il territorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1933, n. 137, nonchè quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona pertanto comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora, ed è delimitata come appresso:

Partendo dal ponte di Pantano sulla via Casilina, in prossimità del km. 21 la linea di delimitazione segue per circa tre chilometri la strada che in direzione nord-est, si dirige verso la via Prenestina fino ad incrociare il confine comunale di Zagarolo. Segue questo confine verso sud fino ad incontrare la via Casilina in prossimità del km 23,800, prosegue lungo la medesima e, superato il km 24, segue verso est, la strada per Pallavicina, raggiunge questa località, la supera e prosegue per la strada che conduce al laghetto di Mondo fino al suo incrocio con il fosso di Pallavicina; segue questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare, prima di raggiungere la via di Gallicano, l'impluvio che attraversa la tenuta di S. Cesareo. Segue la linea d'impluvio verso sud sino alla ferrovia e da qui una retta che raggiunge al km 27 la via Casilina (strada statale n. 6). Dal km 27 sulla Casilina segue una retta, verso sud, fino ad incrociare la via Maremmana inferiore al km. 2, prosegue quindi su quest'ultima verso est fino ad incrociare di nuovo la via Casilina, percorrendola sinó al km 29,500 circa; quindi segue verso sud la strada che, costeggiando S. Cesareo, conduce a Valle Clementina, fino ad incrociare

il confine comunale tra Zagarolo e Roccapriora. Segue questo confine verso ovest e poi verso sud, prosegue quindi lungo il confine comunale tra Roccapriora e Palestrina sino ad incrociare la strada che attraversa Valle Isoletta e conduce a Carchitti. Da detto punto di incrocio, segue questa strada verso nord, passando a ovest di colle di Fuori e prosegue lungo il sentiero che, percorre, in direzione ovest, la Valle Clementina. Superato Colle S. Giovanni, segue, in direzione nord, il sentiero che passando alle pendici orientali di Colle Romano e M. Dell'Orso, costeggia, a nord di quest'ultimo, il confine di Zagarolo fino ad incrociare la strada per fontana Chiusa, che segue per un breve tratto verso nord fino a raggiungere il confine comunale di Zagarolo. Prosegue, lungo quest'ultimo verso ovest fino ad incontrare, in prossimità del Colle Fontana Molara, la confluenza dei confini dei comuni di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora. Prosegue quindi lungo il confine di Montecompatri in direzione sud e poi nord fino ad incrociare al km 4,300 circa, in località Pallotta, la strada per Colonna; la segue, verso est, fino al bivio con la strada per la stazione di Montecompatri-Colonna (km 5,300); segue quest'ultima in direzione nord fino ad incrociare il confine comunale di Roma lungo il quale prosegue in direzione est e poi nord sino a raggiungere, in località C.li Nuovi del Corvio, la strada che si allaccia alla via Casilina in prossimità del km 21, percorre questa strada e quindi la strada statale n. 6 sino al ponte di Pantano chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Montecompatri Colonna » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. In ogni caso sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 480 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Montecompatri Colonna » non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente fevorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Montecompatri Colonna » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Montecompatri Colonna », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco (o amabile) morbido, caratteristico armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Montecompatri Colonna » che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 può portare in etichetta la qualificazione «superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella indicata nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Montecompatri Colonna » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10489)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

E

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Considerata la necessità di stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti fisici necessari per sostenere gli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della citata legge;

Decreta:

1) Per essere ammesso agli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, il candidato deve presentare alla autorità competente un certificato medico di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda d'esame rilasciata da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario delle ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro o da un medico militare o da un medico condotto. Da detto certificato deve risultare che il richiedente, sottoposto all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente ritenute necessarie:

a) sia esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche, o minorazioni anatomiche o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza del comando del mezzo al quale la patente lo abilita o impedire lo svolgimento delle varie mansioni atte a far fronte alle situazioni di pericolo o di emergenza che possano verificarsi durante la navigazione;

b) non risulti dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

c) non presenti un restringimento del campo visivo tale da compromettere la sicurezza del comando del natante e abbia senso cromatico sufficiente alla percezione dei colori rosso, verde e giallo, con esclusione dei dicromatici e dei monocromatici e presenti acutezza visiva non inferiore complessivamente a 12/10 raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti, purché tollerate e purché la differenza di correzione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie;

d) percepisca da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza.

I monocoli possono conseguire la patente di abilitazione sempre che possiedano il visus dell'occhio superstite non inferiore a 8/10 raggiunto senza correzione di lenti.

Il richiedente può sottoporsi a visita medica oltre che presso i sanitari di cui al punto 1) anche presso la commissione medica provinciale prevista dall'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, può, per fondati motivi, disporre che l'abilitato si sottoponga a visita medica di controllo dei requisiti psico-fisici di cui al presente decreto presso la commissione medico provinciale.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(10361)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Nomina di un componente il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e con sede in Roma;

Visto l'art. 16 del vigente statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale della suddetta sezione;

Visto il decreto interministeriale in data 29 aprile 1972, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti il collegio sindacale della sezione, per il triennio 1972-74;

Considerato che il dott. Giovanni Chiabrando, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in seno al citato organo, è deceduto ed occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Visto che detto Ministero ha designato il dott. Mario Allegra all'incarico in questione;

Decretano:

Il dott. Mario Allegra è nominato membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del collegio sindacale della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del dott. Giovanni Chiabrando, deceduto.

Il predetto dott. Mario Allegra scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il collegio sindacale nominati con il decreto in data 29 aprile 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10402)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1973.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi nella campagna di allevamento 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti CEE n. 922/72 del 2 maggio 1972, n. 884/73 del 27 marzo 1973 e n. 1344/73 del 15 maggio 1973, del Consiglio, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, rispettivamente n. L 106 del 5 maggio 1972, n. L 86 del 31 marzo 1973 e n. L 141 del 28 maggio 1973, concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per la campagna di allevamento 1973-74;

Visto il regolamento n. 1054/73 del 18 aprile 1973, della Commissione della CEE, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 105 del 20 aprile 1973, con il quale vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella campagna 1973-74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1972, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle occorrenti norme e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del regime di aiuti per i bachi da seta, istituito dal Consiglio delle comunità europee con il regolamento n. 845/72 del 24 aprile 1972, citato nelle premesse, i bachicoltori interessati, per beneficiare di tale aiuto sono tenuti a presentare non oltre il 31 dicembre 1973, per la campagna di allevamento 1973-74, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso, una domanda con l'indicazione:

a) del cognome, nome luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente;

b) dei telaini di seme bachi messi in allevamento, nonchè della data o delle date di ritiro dei medesimi tramite gli organismi di cui alla lettera *a*) del successivo art. 2;

c) dei quantitativi di bozzoli ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta, nonchè della data o delle date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui alla lettera *d*) del successivo art. 2;

d) del luogo o dei luoghi di deposito dei bozzoli prodotti, ovvero, se questi sono stati venduti e consegnati, del cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

Art. 2.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili è fissato, per la campagna di allevamento 1973-74, nella misura di 31 unità di conto, pari a lire italiane 19.375.

L'erogazione del suddetto aiuto è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che i telaini di seme bachi siano stati ritirati presso le camere di incubazione a ciò autorizzate, sotto il controllo dell'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » o, per essa, dell'Associazione nazionale bachicoltori e che tale ritiro sia comprovato da apposito attestato, vistato dalla predetta associazione, da rilasciarsi al più tardi 40 giorni dopo l'uscita dei telaini stessi;

b) che i bachi da seta siano stati allevati nel territorio della Repubblica;

c) che i bachi in questione abbiano dato luogo ad una produzione per telaino non inferiore a kg. 25 di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura;

d) che il prodotto ottenuto sia stato consegnato ad uno dei seguenti organismi e che tale circostanza possa essere comprovata da apposito attestato, rilasciato dagli stessi organismi al più tardi 40 giorni dopo la consegna:

per i bozzoli da filanda:

Associazione provinciale produttori bozzoli di Treviso;

Associazione produttori bozzoli della provincia di Brescia;

Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma o, per essa, Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno con sede in Treviso e Consorzio agrario provinciale di Brescia;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

Centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

Centro gelsibachicolo di Schinnj, Vibo Valentia (Catanzaro) dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro;

per i bozzoli da riproduzione:

Centro genetico ed ecologico del baco da seta di San Giacomo di Veglia della società Ceppi da riproduzione di Vittorio Veneto (Treviso).

I movimenti in entrata e in uscita dei telaini di seme bachi e dei bozzoli presso i suddetti organismi, dovranno risultare da apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o, in sua vece, l'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso, è incaricata di provvedere agli adempimenti ed ai controlli di cui all'art. 3 del regolamento CEE numero 922/72 del Consiglio e all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1054/73 della Commissione, citati nelle premesse.

Al fine di provvedere ai citati controlli gli organismi di cui al precedente art. 2 sono tenuti a trasmettere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — tramite l'Associazione nazionale bachicoltori:

una distinta degli attestati rilasciati agli allevatori di bachi da seta interessati, relativi ai ritiri di telaini di seme bachi;

una distinta degli attestati rilasciati ai predetti allevatori di bachi da seta, relativi alle consegne di bozzoli.

Art. 4.

Una distinta delle domande di aiuto presentata dagli allevatori di bachi da seta dev'essere trasmessa, a cura dell'Associazione nazionale bachicoltori, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1054/73, l'importo del citato aiuto comunitario deve essere versato al bachicoltore interessato entro i quattro (4) mesi successivi a quello del deposito della relativa domanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10521)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla società Montecatini Edison - stabilimento Azoto - Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison - stabilimento Azoto - Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison - stabilimento Azoto - Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10525)

DECRETO PREFETTIZIO 3 agosto 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 02063 Gab. in data 24 luglio 1972, col quale il dott. Carlo Demontis, nella sua qualità di commissario straordinario dell'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Cagliari, veniva nominato componente del consiglio provinciale di sanità;

Visto il fonogramma n. 4567, in data 17 luglio corrente, col quale il medico provinciale comunica che, recentemente, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione del citato ente ospedaliero, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario straordinario con l'attuale presidente dell'ente medesimo rag. Filippo Birocchi;

Visto l'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il rag. Filippo Birocchi, presidente dell'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Cagliari, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Carlo Demontis.

Cagliari, addì 3 agosto 1973

Il prefetto: MARONGIU

(10533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Altavilla Milicia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 maggio 1973 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 963, sita nel comune di Altavilla Milicia, riportata nel catasto del comune omonimo al foglio n. 9, part. n. 625.

(10551)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1972-1973

	Colza e ravizzone U.C. - 100/kg.	Girasole U.C. - 100/kg.
Dal 7 maggio 1973 al 10 maggio 1973	5,283	2,777
Dall'11 maggio 1973 al 14 maggio 1973	4,289	2,525
Dal 15 maggio 1973 al 20 maggio 1973	4,869	2,382
Dal 21 maggio 1973 al 22 maggio 1973	5,855	3,090
Dal 23 maggio 1973 al 27 maggio 1973	5,184	
Dal 28 maggio 1973 al 31 maggio 1973	4,309	1,783
Dal 1° giugno 1973 al 5 giugno 1973	3,377	0,428
Dal 6 giugno 1973 al 10 giugno 1973	3,490	0
Dall'11 giugno 1973 al 13 giugno 1973	3,753	0,649
Dal 14 giugno 1973 al 17 giugno 1973	2,191	0,387
Dal 18 giugno 1973 al 24 giugno 1973	0,317	0,387
Dal 25 giugno 1973 al 26 giugno 1973	0	0,387

N. B.: U.C. = unita di conto - 1 unità di conto = L. 625

(10536)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1973

Dollaro USA	577,75
Dollaro canadese	575,30
Franco svizzero	196,91
Corona danese	101,77
Corona norvegese	105,365
Corona svedese	140,08
Fiorino olandese	219,12
Franco belga	15,837
Franco francese	136,525
Lira sterlina	1429,75
Marco germanico	240,765
Scellino austriaco	32,72
Escudo portoghese	25,225
Peseta spagnola	10,087
Yen giapponese	2,178

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	136.640	Frascadore Carmelina di Raffaele, moglie di Silvestri Angelo, domiciliata a Benevento. *Annotazione*: Vincolato per dote della titolare, giusta atto 10 giugno 1937, rogato Prozzo notaio in Benevento . . .	32.000

Roma, addì 2 agosto 1973

(10419)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del già prefetto della provincia di Zara di data 19 giugno 1928, con il quale il cognome del sig. Simeone Reich, nato a Spalato il 14 febbraio 1891, venne ridotto in forma italiana di «Ricci», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maddalena Bozulich ed ai figli Anita (Anna) e Giovanni-Francesco;

Vista la domanda in data 23 febbraio 1973, corredata della prescritta documentazione, della figlia del predetto, sig.na Anna Ricci, nata a Spalato il 4 giugno 1919, residente a Brescia in via Ottorino Villa, 25, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Reich»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la nota n.K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato a questa prefettura il potere di revocare i decreti di riduzione di cognomi a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il cognome di Ricci nei confronti dell'istante Anna Ricci è restituito nella forma originaria di «Reich»;

In sindaco di Brescia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 luglio 1973

p. *Il prefetto*: MELLARO

(10422)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/482/3 Duino Aurisina di data 5 dicembre 1935, con il quale il cognome del sig. Vladimiro Mihelič, nato ad Aurisina il 18 giugno 1913, venne ridotto in forma italiana di «Micheli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 2 novembre 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Bruno Micheli, nato a Trieste il 10 novembre 1938, residente a S. Giovanni di Duino 12/a, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Mihelič» (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Micheli nei confronti dell'istante Bruno Micheli è restituito nella forma originaria di «Mihelič».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Jouenne Martine, nata a Parigi il 14 agosto 1948 - moglie;

2) Micheli Patrick, nato a Trieste il 19 maggio 1969 - figlio.

Il sindaco di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 28 luglio 1973

p. *Il prefetto*: MELLARO

(10424)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 aprile 1973 dalla signorina Godnič Maria, nata a Duino Aurisina il 23 giugno 1951 ed ivi residente - Sistiana, 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Godini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Godnič Maria è ridotto nella forma italiana di Godini.

Il sindaco del comune di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 luglio 1973

p. *Il prefetto*: MELLARO

(10425)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 12, in data 27 luglio 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Cosenza.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio delle relazioni tra strutture e reattività chimica, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel mezzogiorno, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la genetica evoluzionistica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la genetica evoluzionistica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorsi per titoli e per esami colloquii a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio attività spaziali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a cinque posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a sette posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica a due posti di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

(10542)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Revoca dei bandi di cinque concorsi pubblici

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente dall'Istituto postelegrafonici, approvato con decreto interministeriale Poste-Tesoro 11 aprile 1963, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le determinazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici, concernenti i bandi di concorso a dodici posti di consigliere di 3ª classe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 1° agosto 1969, a quarantotto posti di vice segretario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969, ad otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe (geometri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 26 luglio 1969, a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe (periti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 25 luglio 1969 ed a trentatrè posti di applicato aggiunto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 1° agosto 1969;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 aprile 1972, approvata con decreto interministeriale Poste-Tesoro 11 maggio 1973, con la quale è stato modificato l'articolo 4 del citato regolamento organico allo scopo di allineare la disciplina dei concorsi dell'Istituto alle norme vigenti in materia presso le amministrazioni dello Stato e gli enti di diritto pubblico in genere, norme che sono intese a consentire una migliore selezione dei candidati attraverso l'accertamento della maturità e della idoneità degli stessi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 aprile 1972, con la quale, in relazione alla modifica dell'art. 4 del regolamento organico dianzi menzionata, è stata decisa la revoca dei concorsi pubblici sopra indicati, allo scopo di assoggettare anche i concorsi già banditi alla nuova disciplina in materia, sottraendo gli stessi alla complessa e prolungata

procedura del concorso preliminare per titoli e dell'ammissione alle prove di esame di un limitato numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso;

Determina:

Sono revocati i bandi dei seguenti concorsi, pubblicati nei numeri della *Gazzetta Ufficiale* indicati nelle premesse:

1) a dodici posti di consigliere di 3ª classe, carriera direttiva amministrativa;

2) a quarantotto posti di vice segretario, carriera di concetto amministrativa;

3) a otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe (geometri);

4) a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe (periti);

5) a trentatrè posti di applicato aggiunto, carriera esecutiva.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il presidente: FERRARI

(10544)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto, nell'ordine appresso indicato:

1. Raiola dott. Pasquale . punti 88,91 su 132
2. Ferretti dott. Gustavo . » 88,75 »
3. Russomanno dott. Guido . » 86,60 »
4. D'Ancona dott. Antonio . . » 84,87 »
5. Lalli dott. Manlio » 81,64 »
6. Antinori dott. Giovanni . » 81,06 »
7. Pulli dott. Italo . . . . » 80,90 »
8. Bertola dott. Vincenzo . . » 80,55 »
9. Spani dott. Tommaso » 79,06 »
10. Geraci dott. Vincenzo . . » 78,92 »
11. Sallustio dott. Vito . . » 78,51 »
12. Raimondo dott. Vincenzo . » 78,38 »
13. Marassi dott. Fulvio . . . » 77,89 »
14. Iannettone dott. Giovanni . . » 77,39 »
15. Magnani Giovanni . . . . . » 76,89 »
16. De Michiel dott. Antonio . . . . » 76,60 »
17. Laurenza dott. Giovanni . . . . » 76,40 »
18. Campanozzi dott. Michele . » 76,16 »
19. Tamburrano dott. Nicola . . . » 75,89 »
20. Milanesi dott. Luigi . . . . . » 75,85 »
21. Boianelli dott. Fernando . . . » 75,73 »
22. Maddalone Pasquale . . . . » 75,60 »
23. Moriconi dott. Benito . . . . » 75,24 »
24. Puglisi dott. Carmelo . . . . » 74,57 »
25. Bartalena dott. Valentino . . . » 74,19 »
26. De Negri dott. Enrico . . . . » 73,99 »
27. Imboldi dott. Rocco Emilio . . . » 73,19 »
28. Donati Gualtiero . . . . . . » 73,16 »
29. Lauletta dott. Angelo . . . . » 72,76 »
30. Capitanelli dott. Nerino . . . . » 72,62 »
31. De Pascale dott. Mario . . . . » 72,43 »
32. Schioppa dott. Gino . . . . . » 72,15 »
33. Baldacchino dott. Emanuele . . . » 72,10 »
34. Settis Rocco . . . . . . punti 71,89 su 132
35. Parini Antonio . . . . . . » 71,66 »
36. Ferrari dott. Pietro . . . . . » 71,59 »
37. Di Blasi dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
38. Leone dott. Francesco, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 70,95 »
39. Filippi dott. Davide . . . . . » 70,95 »
40. Tinterri Otello . . . . . . » 70,89 »
41. Di Giovanni dott. Carmine . . . » 70,66 »
42. Repetti dott. Gino . . . . . » 69,96 »
43. Conte dott. Antonio . . . . . » 69,86 »
44. Travaglini dott. Giuseppe . . . » 69,65 »
45. Alberti Pietro . . . . . . » 69,46 »
46. Laspia dott. Antonio . . . . . » 69,18 »
47. Ludovici dott. Giovanni . . . . » 68,86 »
48. Di Stilo dott. Rocco Orlando . . » 67,35 »
49. Piscitelli Ferruccio . . . . . » 66,54 »
50. Paoluzzi Remo . . . . . . » 64,93 »
51. Petrolo Paolo . . . . . . » 64,76 »
52. Battista dott. Vitantonio . . . » 64,03 »
53. Trullo Antonio . . . . . . » 63,76 »
54. Suelzu dott. Clemente . . . . » 63,27 »
55. Clausi Gregorio . . . . . . » 62,77 »
56. Rapetti Andrea . . . . . . » 62,41 »
57. Filograsso dott. Domenico . . . » 51,37 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(10484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4793/15.19/MP e n. 5130/15.19/MP del 26 novembre 1971, con i quali è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di 33 sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Sassari;

Visti i propri decreti n. 3473/MP del 24 luglio 1972, numero 3643/MP del 1° agosto 1972, n. 4626/MP del 4 ottobre 1972 e n. 5838/MP del 28 novembre 1972, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione stessa;

Visti, per quanto applicabili, il teso unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità del concorso di cui in premessa:

1. Paulin Giuliano . . . . . . punti 127,57 su 150
2. Meloni Giuseppe . . . . . . » 126— »
3. Valenti Adriana . . . . . . » 125,50 »
4. Manunta Vera . . . . . . » 121— »
5. Ciriolo Mario . . . . . . » 119,50 »
6. Mulas Giovanna . . . . . . » 119— »
7. Ibba Giovanni . . . . . . » 117,50 »
8. Sigurani Giovannino . . . . . » 115,50 »
9. Salis Aldo . . . . . . » 114— »
10. Sircana Antonio . . . . . . » 113,53 »

11. De Giovanni Umberto . .	punti 113,50	su 150
12. Fraddi Leonarda	» 110 —	»
13. Grixoni Vittoria	» 108,31	»
14. Manca Grazia . .	» 108 —	»
15. Mulas Remo	» 107,16	»
16. Marchi Carlo .	» 105,48	»
17. Merella Paola Maria	» 104,66	»
18. Fiori Edina .	» 103,50	»
19. Cabras Giuseppino .	» 103,50	»
20. Sigurani Pier Vittorio .	» 101,02	»
21. Fanelli Fabio . .	» 98,20	»
22. Gaspa Antonina	» 98,08	»
23. Mulas Ottavio .	» 97,87	»
24. Russino Bruna . .	» 96 —	»
25. Tanda Saturnina	» 95,52	»
26. Fa Franca .	» 94,50	»
27. Falchi Silvana . .	» 94 —	»
28. Mura Maria Eleonora . . .	» 92 —	»
29. Satta Marco	» 88,41	»
30. Binini Renata .	» 88,18	»
31. Melis Antonio .	» 83,29	»
32. Cadinu Francesca Eurica .	» 80,50	»
33. Manca Gavino	» 79 —	»
34. Salaris Matteo .	» 75,42	»
35. Cabras Gian Carlo .	» 73 —	»
36. Nizzero Paola Renata .	» 72,85	»
37. Agus Elisabetta	» 71,96	»
38. Rossi Gian Nicola .	» 64,50	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Sassari, addì 3 agosto 1973

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3688/MP del 3 agosto 1973, con il quale viene approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento di trentatre sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Sassari;

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi per ordine di preferenza;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Paulin Giuliano: Sassari: sede n. 20;
2) Meloni Giuseppe: Sassari: sede n. 23;
3) Valenti Adriana: Sassari: sede n. 22;
4) Manunta Vera: Sassari: sede n. 24;
5) Ciriolo Mario: Alghero: sede n. 8;
6) Mulas Giovanna: Alghero: sede n. 7;
7) Sircana Antonio: Ossi;
8) De Giovanni Umberto: Olbia fraz. Golfo Aranci;
9) Fraddi Leonarda: Sedini;
10) Fanelli Fabio: Cargeghe;
11) Gaspa Antonina: Nulvi;
12) Mulas Ottavio: Bultei;
13) Tanda Saturnina: Alà dei Sardi;
14) Mura Maria Eleonora: Tula;
15) Binini Renata: Olbia fraz. S. Pantaleo;
16) Cadinu Francesca Eurica: Illorai;
17) Manca Gavino: Nule;
18) Nizzero Paola Renata: Codrongianus;
19) Agus Elisabetta: Aglientu;
20) Rossi Gian Nicola: Buddusò fraz. Padru.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Sassari, addì 3 agosto 1973

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(10488)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1973, n. **25.**

Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla regione Liguria in materie di musei e biblioteche di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in materia di musei e biblioteche di enti locali sono esercitate dagli organi regionali secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera i criteri di carattere generale e programmatico in materia di musei e biblioteche di enti locali e relativamente:

a) alla istituzione, all'ordinamento, al funzionamento ed al coordinamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) alla manutenzione, all'integrità, alla sicurezza ed al godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;

c) al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli enti locali e della loro funzionalità;

d) alle mostre di materiale storico e artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;

e) all'inventario dei beni culturali nell'ambito regionale al fine di favorire l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;

f) ad ogni altra iniziativa culturale e scientifica promossa nell'ambito dei musei e delle biblioteche degli enti suddetti.

Art. 3.

In attuazione dei piani e dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, la Giunta, su proposta dell'Assessore incaricato, secondo le leggi vigenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvede all'assegnazione dei fondi e in genere alla realizzazione dei compiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

Art. 5.

Gli uffici periferici dello Stato trasferiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, fino a quando non sarà diversamente disposto dalla Regione con una nuova disciplina legislativa, continuano ad esercitare le attività istruttorie e di ordine tecnico attualmente svolte in merito agli atti afferenti le funzioni di cui alla presente legge.

Il personale di detti uffici continua a partecipare, fino a quando non sarà diversamente disposto, alle commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione.

Art. 6.

Alla Giunta regionale sono attribuite le competenze in materia di musei e biblioteche di enti locali non riservate dalla presente legge ad altri organi regionali.

Art. 7.

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 luglio 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1973, **n. 26.**
Interventi per lo sviluppo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato, la Regione garantisce i mutui stipulati dalle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'istituzione di un apposito fondo.

Garantisce altresì, col fondo predetto e coi limiti e le modalità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, i mutui a medio termine contratti dalle imprese artigiane senza le agevolazioni contemplate dalla citata legge per l'impossibilità di accedere al credito previsto dalla legge medesima a causa dell'esaurimento dei fondi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Art. 2.

La garanzia ha natura sussidiaria e può giungere a coprire l'intero ammontare del mutuo.

La garanzia si esplica, nel limite dell'importo inizialmente garantito, fino al cento per cento delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrino di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di recupero coattivo nei confronti dell'impresa finanziata.

Qualora, dopo la liquidazione delle passività, la situazione patrimoniale del debitore presentasse nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito convenzionati devono darne comunicazione alla Regione, per le ulteriori azioni.

Nel caso che la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa si estingue con il rientro delle prime quote del capitale per importo pari alla garanzia stessa.

L'ammontare globale delle garanzie concesse opera in ogni caso entro i limiti delle disponibilità del fondo.

I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito, relativi alla prestazione della garanzia, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. Dette convenzioni non possono prevedere la concessione di garanzie per un ammontare complessivo superiore a dieci volte la disponibilità del fondo.

Art. 3.

La garanzia è inefficace qualora risulta che l'istituto di credito:

a) abbia erogato il mutuo ad aziende artigiane che, al momento della stipula del contratto, non erano iscritte all'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) abbia erogato il mutuo per impieghi non previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non abbia provveduto a comunicare alla Regione la eventuale cancellazione dell'azienda mutuataria dall'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, o la eventuale revoca del contributo agli interessi disposta dall'Artigiancassa, entro nove mesi dalla fine dell'anno solare in cui tali fatti si sono verificati;

d) non abbia osservato ed esperito tutte le azioni e le cautele necessarie per il recupero del credito.

La Giunta regionale, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma precedente, dichiara l'inefficacia della garanzia concessa, sentito il comitato consultivo competente di cui all'art. 8, previa contestazione degli addebiti all'istituto bancario interessato ed esame delle controdeduzioni dello stesso.

Art. 4.

La Regione provvede direttamente alla gestione del fondo, depositato in apposito conto presso il tesoriere regionale e costituito:

a) dagli stanziamenti del bilancio regionale di cui all'art. 11, lettera *a*);

b) dalle contribuzioni degli enti pubblici e privati di cui all'art. 9;

c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Gli oneri del servizio prestato dal tesoriere gravano sul fondo.

In caso di estinzione del fondo le somme rimaste disponibili saranno destinate ad iniziative a favore dell'artigianato regionale.

Art. 5.

L'ammissione alla garanzia, richiesta dalle imprese artigiane, nonchè i rimborsi delle passività di cui al secondo comma dell'art. 2 sono deliberati dalla Giunta regionale sentito il comitato consultivo competente di cui all'art. 8.

Unitamente al bilancio preventivo della Regione è presentata una relazione programmatica dell'attività del fondo. Il conto consultivo comprende anche il rendiconto e la relazione illustrativa della gestione del fondo.

Art. 6.

Al fine di agevolare e potenziare il credito di esercizio a favore delle imprese artigiane, la Regione eroga ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 11, un contributo alle cooperative artigiane di garanzia della Liguria destinato in parte all'integrazione del loro patrimonio, in parte alla concessione ai soci di contributi in conto interesse del 4 % annuo sui finanziamenti garantiti dalle cooperative stesse.

Il contributo assegnato a ciascuna cooperativa è *costituito:*

a) da una somma pari al doppio dell'ammontare delle quote sottoscritte dai soci nel corso dell'anno;

b) da una somma pari all'ammontare globale dei contributi in conto interessi di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo è assegnato alle cooperative composte da un numero di soci non inferiore a cinquanta.

Quando la Regione avrà emanato lo statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia, l'ottenimento del contributo di cui al presente articolo sarà subordinato alla conformità degli statuti delle singole cooperative a detto statuto-tipo.

Fino a quel momento, possono ottenere il contributo le cooperative che adottino lo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale del 12 febbraio 1959, modificato con l'attribuzione alla Regione della nomina, già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di due membri del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio dei sindaci.

La Regione eroga altresì, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui alla lettera *b*) dell'art. 11, un contributo in conto interessi del 2 % annuo per crediti di esercizio, con durata non superiore a trenta mesi e con massimale di L. 2.500.000, concessi agli artigiani attraverso apposite convenzioni stipulate o da stipularsi tra enti locali ed istituti di credito. Dette convenzioni non potranno prevedere il contributo in conto interessi in misura complessivamente superiore al 4 % annuo.

Sono fatte salve le agevolazioni per il credito d'esercizio altrimenti deliberate dagli enti locali a favore delle imprese artigiane.

L'eventuale residuo degli appositi stanziamenti di bilancio che risultasse disponibile dopo gli interventi previsti dai precedenti commi, sarà ripartito, tra le cooperative in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in proporzione all'importo totale dei finanziamenti accordati ai rispettivi soci nel corso dell'anno.

La concessione dei contirbuti è deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Ai consorzi tra imprese artigiane della regione può essere concesso un contributo per la realizzazione di opere o iniziative consortili fini al 20 % della spesa ritenuta ammissibile.

Nella concessione dei contributi, è data la preferenza alle iniziative volte ad accrescere la efficienza e la competitività delle imprese artigiane nonchè a determinare aumenti di occupazione nel settore e a migliorare gli ambienti di lavoro.

Il contributo di cui al primo comma può essere altresì concesso a singole imprese artigiane per nuovi insediamenti in zone dichiarate depresse o montane o comprese nei piani delle aree destinate ad insediamenti di carattere produttivo ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il contributo è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente di cui all'art. 8.

Quando la Regione avrà emanato il contratto-tipo dei consorzi artigiani, la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà subordinata alla conformità dei singoli contratti consortili a detto contratto-tipo.

La Giunta regionale, sentito il parere del comitato consultivo competente di cui all'art. 8, revoca il contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni poste nella deliberazione di concessione.

Art. 8.

E' costituito presso la sede di ogni amministrazione provinciale un comitato consultivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, con il compito di esprimere i pareri previsti dalla presente legge.

Ciascun comitato è composto:

a) dall'Assessore incaricato per il settore dell'artigianato o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti della categoria designati dalle due associazioni maggiormente rappresentative e scelti fra i membri eletti nella commissione provinciale per l'artigianato;

c) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia;

d) da un esperto in scienze economiche e finanziarie designato dal Consiglio regionale;

e) da un esperto in scienze economiche e finanziarie designato dal Consiglio provinciale.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del comitato indicati alla lettera *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

Il segretario del comitato è un funzionario regionale addetto all'artigianato, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Ai membri del comitato, che non siano dipendenti dall'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di lire 7.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute. Ai membri non residenti nel capoluogo di provincia spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 9.

Gli enti pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'artigianato regionale possono versare alla Regione contribuzioni da destinarsi agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 10.

Con apposito regolamento verranno stabilite le norme di applicazione della presente legge.

Art. 11.

Al fine di consentire gli interventi previsti dalla presente legge, vengono stanziate in distinti capitoli del bilancio regionale, le seguenti somme:

a) lire 300.000.000 per gli esercizi finanziari 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978, da destinare agli interventi di cui agli articoli 1 e 2;

b) lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1973 e lire 120.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1982, da destinare agli interventi di cui all'articolo 6;

c) lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1973 e lire 140.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1982, da destinare agli interventi di cui all'articolo 7.

Le disponibilità sugli stanziamenti di cui alla lettera *c*) del presente articolo non impegnate in ogni esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere di lire 500.000.000, per l'esercizio 1973 relativo all'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1973 e la conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo dei seguenti capitoli:

cap. 272: « Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane », per lire 100.000.000;

cap. 530: « Fondo di garanzia per i mutui a medio termine contratti da imprese artigiane », per lire 300.000.000;

cap. 531: « Contributi a favore di imprese artigiane singole o consorziate » per lire 100.000.000.

Per gli esercizi successivi le spese verranno fronteggiate mediante le entrate previste dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese relative ai gettoni di presenza ed ai rimborsi di cui all'art. 8, previste in lire 1.400.000 per il 1973 ed in lire 4.200.000 per gli anni seguenti, verranno fronteggiate con i fondi stanziati al cap. 69 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese per il trasporto ai membri estranei all'amministrazione — di consigli, comitati e commissioni », ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 12.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione **Liguria**.

Data a Genova, addì 24 luglio 1973

DAGNINO

(10435)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.